

ADEMPIMENTI

Semplicità “ufficiali”

di Massimiliano Tasini, Patrizia Pellegrini

Mentre da studiosi appassionati scorrevamo sulla nostra libreria di casa i tanti e tanti manuali di diritto, l'occhio ci è caduto sulla **copia di una Gazzetta Ufficiale**, l'unica che abbiamo conservato, romanticamente, nell'era della telematica.

Si tratta della [**n. 105/2011 del 3/5, parte prima, che accoglie la Circolare 2/5/2001 n. 1**](#) (!!!) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, titolata "**Guida alla redazione dei Testi normativi**", a firma del Capo del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi Malinconico e che invita "*le SSLL ...ad assicurare l'applicazione da parte degli uffici di rispettiva competenza*".

Il documento è un vero e proprio gioiello, quasi un monumento del diritto, ma soprattutto dalla sua lettura emerge con forza l'esortazione alla semplicità perchè "...sono troppe le regole cattive e sono tali quelle che costituiscono onere ingiustificato per cittadini ed imprese. Come quei rimedi che, nell'intento di curare, ne provocano di nuove e maggiori o comunque generano gravi effetti collaterali".

Desideriamo qui richiamare alcuni stralci di questa Circolare.

"Il preceitto normativo ha la valenza di un ordine. Esso dunque è efficace ed autorevole solo se è preciso, sintetico e chiaro per il destinatario _ ottengono tale risultato le disposizioni brevi, chiare, non involute...la corretta formulazione della disposizione evita qualsiasi ambiguità semantica e sintattica, e persegue gli obiettivi della semplicità espositiva e della precisione di contenuto. Quanto alla brevità, il periodo non contiene incisi complessi, che rendono difficile la lettura e la comprensione del testo..."

Quanto alla chiarezza, è necessario ricordare che in sede di attuazione le disposizioni dovranno essere interpretate, anzitutto, nel senso reso palese dal significato proprio della parola...l'esigenza di chiarezza per il legislatore è maggiore quando ad una disposizione si attribuiscono effetti derogatori rispetto ad altre disposizioni a principi generali. In caso contrario, l'interpretazione non potrà che penalizzare l'osservazione di chi invoca l'ampliamento dei propri poteri o diritti".

E ancora: *"Il ricorso a neologismi è consentito solo se essi sono entrati nell'uso corrente della lingua italiana...i termini attinti dal linguaggio giuridico o dal linguaggio tecnico sono impiegati in modo appropriato, secondo il significato loro assegnato dalla scienza o dalla tecnica che li concerne!!; quanto poi al riferimento ad altri atti "...vano evitati i riferimenti a catena..." .*

Ampia parte della circolare è dedicata alla struttura dell'atto normativo che, tra l'altro, nel titolo **non deve contenere espressioni generiche** e deve contenere l'eventuale **carattere derogatorio** dell'atto rispetto alla disciplina vigente.

Scendendo agli articoli, essi devono avere una "*...propria autonomia concettuale, secondo il criterio di una progressiva logica degli argomenti trattati...è opportuno evitare un numero eccessivo di commi per ciascun articolo. Orientativamente, è eccessivo un numero di commi eccedenti 10*".

Potrà bastare...

In questa bellissima Italia dobbiamo levare, tutti, un urlo, nel quale nessuna voce prevalga, ma tutti, con forza invochino **semplicità**.

Nel 2001 poteva sembrare assurdo che qualcuno dovesse disperdere tempo ed energia per invocare semplicità...quanta ingenuità.